



**RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL) N. 29 SUL LAVORO FORZATO E
OBBLIGATORIO**

Art. 8 (Protocollo 29)

1. Un Membro puo' ratificare il presente Protocollo al momento della ratifica della Convenzione o in ogni altro momento successivo alla ratifica della Convenzione, con comunicazione della ratifica formale al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. 2. Il Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. In seguito, il presente Protocollo entrera' in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. A partire da quel momento, il Membro interessato e' vincolato dalla Convenzione cosi' come completata dagli articoli 1 a 7 del presente Protocollo.

Versione in vigore dal 29 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 60
Partizione	Protocollo 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2026/protocollo-29-art-8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it